

La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge, riformulando la norma finanziaria e la relazione tecnico finanziaria.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4 della presente legge, determinati nel limite massimo di 30.000,00 euro per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026, si provvede con la riduzione per € 20.000,00 dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026 e per € 10.000,00 dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte capitale, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 9 Programma 02 (U.9.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024- 2026.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2024-2026.